

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**ASSOMARE****Roma, 1 Luglio 2015****NOR15193****SM****Oggetto: Codice della strada. Revisione generale periodica delle macchine agricole e operatrici.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 Giugno u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 Maggio 2015, concernente la revisione generale periodica delle macchine agricole e di quelle operatrici, ai sensi degli artt 111 e 114 c.d.s.

Per quanto riguarda le **macchine operatrici**, la revisione generale è stata disposta a far data dal **31 Dicembre 2018 (art. 6.3 del d.m.)**, con periodicità quinquennale, per le seguenti tipologie:

- a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
- b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
- c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Le modalità di svolgimento della revisione saranno definite con decreto interministeriale (Trasporti e Politiche agricole), nel rispetto dei criteri generali indicati all'art. 80 c.d.s, con possibilità di avvalersi anche di unità mobili.

La circolazione su strada delle macchine operatrici oltre i termini per la revisione, è sanzionata ai sensi del comma 7, art. 114 c.d.s (attualmente: sanzione pecuniaria da 84 € a 335 € e sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione), salvo che la prenotazione non venga fatta prima di tale scadenza; in quest'ultimo caso, l'impiego su strada è consentito fino alla data fissata per la revisione a meno che, nel frattempo, la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento non ancora operante.

Per quanto riguarda i trattori agricoli, le tempistiche della revisione (tenuto conto della data di immatricolazione) sono state previste nell'allegato 1 del d.m.

Il testo del decreto è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.